

Parere in merito ai permessi retribuiti a soggetto esterno non consigliere comunale, nominato quale componente di commissione comunale, istituita con Regolamento consiliare. – l.r. n. 30/2000 art. 20

Riguardo al caso di specie, relativo alla fruizione dei permessi da parte di un soggetto esterno, non consigliere comunale, nominato quale componente della Commissione Toponomastica comunale, istituita con Regolamento consiliare, si osserva che l'art. 15 della l.r. n.30/2000 individua, al comma 2, le figure di amministratori locali ai fini della disciplina del regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori locali medesimi, non prevedendo specificatamente la figura di che trattasi, di componente esterno di una commissione consiliare. Ciò posto il comma 3 dell'art.20 della l.r. n. 30/2000, nel disciplinare il regime dei permessi, prescrive, di contro, che “ I lavoratori dipendenti facente parte delle giunte comunali o provinciali, degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capi gruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.....”. Orbene, così come indicato dal parere del Ministero dell'Interno, prot. n.15900/TU/0082 del 12. 03. 2010, si ritiene in ordine al dettato normativo sopra riferito, che nell'Isola, il soggetto nominato con provvedimento sindacale, sia legittimato a fruire dei permessi previsti per tale figura dal richiamato comma 3 dell'art. 20 della l.r. n. 30/2000, con applicazione di quanto prescritto dal successivo comma 5 del medesimo art. 20 della l.r. n. 30/2000.

Riferimenti normativi

[Art. 20 commi 3 e 5 l.r. n. 30/2000](#)